



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

N. 5605/06

Reg.Dec.

N. 12147 Reg.Ric.

ANNO 2001

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da --- rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Nespor con domicilio eletto in Roma piazza Capo di Ferro n. 13, presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato;

contro

la Questura di Milano,

il Ministero dell'Interno, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

la Commissione Centrale per il Riconoscimento Status di Rifugiato, la Prefettura di Milano, entrambi non costituitisi;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede di Milano, Sez. I n. 6161/2001.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intime;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 27 giugno 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce. Udito l'avv. dello Stato Galluzzo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con sentenza n. 6161/01, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso (n. 3522/2000) proposto da --- contro la Questura e la Prefettura di Milano, il Ministero dell'interno e la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato e per l'annullamento del provvedimento n. 49/2000 della Questura indicata che aveva revocato il permesso di soggiorno n. E644272 e del provvedimento n. 63166/2000 con il quale la Commissione indicata non gli aveva riconosciuto la status di rifugiato. Contro l'indicata sentenza il --- ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo la riforma dell'impugnata decisione con l'annullamento degli atti impugnati in primo grado; ed il ricorso, nella resistenza delle intime amministrazioni, è stato chiamato per l'udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.

DIRITTO

L'appello è infondato e come tale va respinto.

Ed invero, come correttamente ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, dopo l'espressa abrogazione disposta dall'art. 46, l. n. 40 del 1998, dell'art. 5, d.l. n. 416 del 1989, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 1990 (abrogazione confermata dall'art. 47 del testo unico d.lg. n. 286 del 1998), che ne attribuiva la

competenza al giudice amministrativo, le controversie riguardanti il riconoscimento della posizione di rifugiato (così come quelle sul riconoscimento del diritto di asilo), inerendo ad uno specifico diritto personale, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La qualifica di rifugiato politico, infatti, ai sensi della convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, costituisce, come quella di avente diritto all'asilo (dalla quale si distingue perché richiede quale fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito non richiesto dall'art. 10, comma 3, Cost.) una figura giuridica riconducibile alla categoria degli "status" e quindi dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva. Né rileva il richiamo fatto dall'appellante all'orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato in base al quale l'abrogazione per effetto dell'art. 46 della legge n. 40/90 dell'art. 5 del d.l. n. 416/89 non comporta, in mancanza di un'apposita diversa disposizione normativa, l'automatico passaggio di tali controversie al giudice ordinario, ma impone al contrario di individuare l'autorità giudiziaria competente sulla base dei principi generali vigenti al momento della proposizione della domanda circa il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo: l'indicato principio, infatti, è stato enunciato con riferimento ad una fattispecie diversa da quella qui considerata dal momento che il relativo giudizio era stato proposto, a differenza di

quello qui in considerazione, prima dell'indicata avvenuta abrogazione dell'art. 5 del d.l. n. 416 del 1989.

L'appello va quindi respinto con compensazione delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge l'appello e conferma la decisione impugnata. Spese compensate.

Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.

Così deciso in Roma il 27 giugno 2006, in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con l'intervento dei sigg:

Claudio Varrone	Presidente
Sabino Luce	Consigliere Est.
Luigi Maruotti	Consigliere
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Giuseppe Minicone	Consigliere

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere
f.to Sabino Luce

Segretario
f.to Anna Maria Ricci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....25/09/2006.....

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata
trasmessa

al

Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907
n.642

Il Direttore della Segreteria